

DELIBERA N. 2 /14/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ S@NVIL S.R.L. ESERCENTE L'EMITTENTE TELEVISIVA SATELLITARE 90 NUMERI SAT PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 5 TER, COMMI 1 E 3 DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti 21 gennaio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 177 del 31 luglio 1997 e, in particolare, l'art. 1 comma 6, lett. b), n. 14 e s.m.i.;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*" pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 settembre 2005, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante il "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 29 marzo 2010, n. 73 e in particolare l'art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 luglio 2012, n. 176;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e s. m. i. e in particolare l'art. 5-bis, comma 4 e l'art. 5-ter, commi 1 e 3;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e s. m. i.;

VISTO l'atto della Direzione Servizi Media di questa Autorità – cont. n. 79/13/DISM/PROC. 2545/ZD - datato 12 settembre 2013 e notificato in data 19 settembre 2013 alla società S@nvil S.r.l. esercente l'emittente televisiva satellitare 90 Numeri Sat con sede legale in Roma, alla Via Calcutta n. 1 per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5-ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP, in quanto, nel corso della programmazione televisiva andata in onda i giorni 30 e 31 marzo 2013, e, in particolare, il giorno 30 marzo 2013 dalle ore 7.00 alle ore 16.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00, nonché il giorno 31 marzo 2013, dalle ore 7.00 alle ore 9.00 sono andate in

onda televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto caratterizzate dalla presenza sullo schermo televisivo di numerazioni per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con codice 899, che si invitano a chiamare; in particolare, il giorno 30 marzo 2013, a titolo esemplificativo, sono andate in onda televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, nel corso delle quali la conduttrice ha invitato i telespettatori a comporre numeri con codice 899 apparsi sullo schermo televisivo, al fine di ottenere numeri da giocare al lotto per le successive estrazioni – “.... cominciate a digitare il codice con l’899102105”. Nel corso della trasmissione delle televendite la conduttrice ha ricevuto delle telefonate e ha proposto al pubblico alcune giocate al lotto. Sullo schermo televisivo sono comparse scritte del tipo “**PROMOZIONE SALVA EURO – AMBO UNICO SEGUITO DAL NUMERO 899 88 50 66 - UN AMBO DA SBANCO – DA QUADRO ESTRAZIONALE CALCOLO E CICLO;90 PER VINCERE ANCORA GRANDE PROMOZIONE 899 10 21 90**”, nonché numerosi altri numeri con codice 899;

RILEVATO che la società sopra menzionata con memoria difensiva (prot. n. 0053883 del 17 ottobre 2013), ha richiesto l’archiviazione del procedimento sanzionatorio ovvero, in subordine, l’irrogazione della sanzione nella misura corrispondente al minimo edittale, per le ragioni di seguito indicate: a) la programmazione televisiva contestata è classificabile come telepromozione e la relativa trasmissione è avvenuta in osservanza di quanto precisato con la circolare n. 68/2006 della F.R.T del 27 dicembre 2006: le previsioni del lotto pubblicizzate sono state elaborate su base razionale e con metodi statistici e probabilistici, tanto che nel corso della trasmissione della programmazione televisiva in questione era presente in sovrimpressione la scritta “*statistica probabilistica*”, oltre a quelle relative al divieto di partecipare ai minori anni 18, alla facoltà per l’utente di attivare il blocco selettivo delle chiamate verso le numerazioni telefoniche e al fatto che “*il gioco può creare dipendenza*”, con l’avvertimento che non si garantiva alcuna vincita; le telefonate sono state indirizzate ad un numero a tariffa urbana, mentre il servizio telefonico a valore aggiunto è stato preregistrato, senza che vi fosse alcuna interazione con l’utenza; b) riguardo, poi, ai criteri di determinazione dell’entità della sanzione, la predetta società fa presente che il bacino di utenza è assai limitato, ridotto rispetto a quello delle emittenti nazionali, che occorre di munirsi di un decoder per visionare la telepromozione, di essersi attivata per modificare il palinsesto e che le condizioni economiche proprie di una società S.r.l. unipersonale non sono delle più agiate;

RITENUTO che quanto eccepito dalla società S@nvil S.r.l. non possa trovare accoglimento per i motivi di seguito precisati. La programmazione televisiva contestata è classificabile come televendita, in quanto l’invito a chiamare le numerazioni mostrate in sovrimpressione, al fine di acquistare i pronostici elaborati configura quanto trasmesso come televendita, essendo presenti tutti gli elementi atti ad individuare un’offerta al pubblico che, a norma dell’art. 1336 c.c., vale come proposta, nel momento in cui contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta. Tali inviti, infatti, indicano la causa (la compravendita del servizio), l’oggetto (il pronostico del lotto e il relativo prezzo) e la forma (la digitazione dei numeri sulla tastiera telefonica) del contratto stipulando, sicché all’utente non resta che manifestare la sua accettazione della proposta contrattuale così formulata, per aversi l’accordo delle parti. Il fatto che l’informazione relativa al gioco del lotto venga ottenuta dopo aver digitato i tasti per la selezione del servizio è proprio la conferma del fatto che è sufficiente la selezione numerica per giungere al perfezionamento del contratto, a fronte della permanenza dell’offerta da parte dell’operatore che ai sensi del medesimo art. 1336 c.c., è valida fino ad eventuale revoca della proposta. Né vale a mutarne la natura la circostanza per cui la tariffazione specifica non venga avviata al momento stesso del collegamento telefonico, in quanto discende dagli obblighi posti dalla normativa in materia di servizi a sovrapprezzo il fatto che il servizio possa partire solo dopo che l’utente sia stato correttamente informato in merito alla tariffazione specifica del servizio stesso. Non può, pertanto, essere accolta l’eccezione fondata sul richiamo al documento prodotto dalla F.R.T. del 27 dicembre 2006 – Circ. 68/2006 -, in quanto il predetto atto fornisce chiarimenti in merito alla “*pubblicità dei servizi sui pronostici*” disciplinata ai

commi 4, che richiama i commi 2, 5 e 6 dell'art. 5-ter della delibera n. 538/01/CSP e non alla televendita disciplinata ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo. Inoltre, la televendita in questione non ha ad oggetto previsioni concernenti il gioco del lotto elaborate in via esclusiva su base razionale di inferenza statistica, ossia mediante un procedimento di generalizzazione dei risultati ottenuti mediante una rilevazione parziale per campioni e, quindi, prospettando il conseguimento di risultati positivi o di aumento delle vincite secondo il criterio probabilistico, bensì trattasi di pronostici realizzati mediante previsioni elaborate in forza di criteri di tipo personalistico e predittivo, rispetto ai quali la scritta "*statistica probabilistica*" presente sullo schermo televisivo perde di rilievo; infine, il servizio in esame offerto è di tipo interattivo, in quanto l'interazione può avvenire anche senza la presenza di operatori con conversazioni dal vivo (ad es. tramite computer);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5-ter, commi 1 e 3, della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, alle emittenti televisive è fatto divieto di trasmettere televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto tra le ore 7:00 e le ore 23:00 e che nel corso di tali televendite è vietato mostrare in sovrapposizione sullo schermo televisivo, ovvero indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo;

RILEVATO che l'emittente in questione ha trasmesso, i giorni 30 e 31 marzo 2013, televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto con la presenza sullo schermo televisivo in sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo che si sono indotte ad utilizzare in fascia oraria non consentita;

RITENUTO che il comportamento dell'emittente televisiva satellitare 90 Numeri Sat integra la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5-ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP nel corso della trasmissione della programmazione televisiva del 30 e 31 marzo 2013;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquantomiladuecento ventotto/00) ai sensi dell'articolo 51, comma 2 lett. a), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la singola violazione rilevata nella misura corrispondente al minimo edittale pari ad euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità lieve in quanto costituisce oggetto di rilevazione un numero di episodi di violazione delle suddette disposizioni normative regolamentari, tale da non provocare significativi effetti pregiudizievoli ai telespettatori e, in particolare, alle persone più vulnerabili psicologicamente;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società ha comunicato e ha documentato di aver intrapreso azioni in tal senso e, pertanto, è da ritenersi che le conseguenze dell'illecito in esame siano state eliminate o, comunque, attenuate. Inoltre, la predetta società ha cooperato allo svolgimento dell'istruttoria, presentando appositi scritti difensivi;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva via satellite, che comporta l'estensione dell'ambito territoriale dell'emittente televisiva da locale a nazionale, essendo le reti satellitari per definizione sovranazionali in virtù del cd. cono d'ombra del

satellite impiegato per la diffusione del segnale, deve anche essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*:

le stesse, quantunque dai dati in possesso dell'Informativa Economica di Sistema di questa Autorità non risulti che la predetta società abbia comunicato il proprio fatturato, tuttavia in considerazione del possesso da parte della stessa società dei requisiti per la titolarità dell'autorizzazione alla diffusione televisiva via satellite, sono da considerarsi adeguate ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 20.658,00 (ventimilaseicentocinquantotto/00) corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) moltiplicata per numero due giornate di programmazione secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello relatore, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

ORDINA

alla società S@nvil S.r.l. esercente l'emittente televisiva satellitare 90 Numeri Sat con sede legale in Roma, alla Via Calcutta n. 1 di pagare la sanzione amministrativa di euro 20.658,00 (ventimilaseicentocinquantotto/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 2/14/CSP* " entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 2/14/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 21 gennaio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani